

DECRETO 16 dicembre 2010: Procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010. (11A00561)

(Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2011)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali, e il Capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nello stesso regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 10 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente l'approvazione del regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il proprio decreto 6 agosto 2009 recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 479/2008;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti, in particolare, l'articolo 7, comma 2, e l'articolo 11, comma 1, del predetto decreto legislativo, che prevedono di stabilire la procedura nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che si rende necessario apportare alcune modifiche e integrazioni al predetto decreto 6 agosto 2009 per adeguarlo a talune disposizioni previste dal citato decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ritenuto pertanto di dover adottare, in sostituzione del richiamato

decreto 6 agosto 2009, le disposizioni nazionali procedurali applicative della richiamata normativa comunitaria e nazionale;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 18 novembre 2010;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per soggetto richiedente, il soggetto legittimato a presentare la domanda di protezione di una denominazione di origine o una indicazione geografica di cui all'art. 118 sexies del reg. CE n. 1234/2007;

b) per Ministero, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) per Regione, la competente Regione o Provincia autonoma, ovvero le competenti Regioni o Province autonome, sul cui territorio insiste la produzione interessata alla protezione;

d) per Comitato, il Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

e) quando non diversamente specificato, per Denominazione, indistintamente "Denominazione di Origine Protetta" (DOP) ovvero "Indicazione Geografica Protetta" (IGP);

f) per "Denominazione di Origine Controllata e Garantita" (DOCG) e "Denominazione di Origine Controllata" (DOC), le "menzioni tradizionali" italiane di cui all'articolo 118 duovicies, par. 1, lett. a) del reg. CE n. 1234/2007, utilizzate per indicare che i prodotti in questione recano una DOP.

Art. 2

Soggetto richiedente

1. Il soggetto legittimato a presentare la domanda di protezione per una DOP o IGP ai sensi del reg. (CE) n. 1234/2007 e' qualunque Associazione di produttori, costituita dall'insieme dei produttori vitivinicoli della Denominazione oggetto della domanda, ivi compresi i Consorzi di tutela in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. Possono far parte dell'Associazione altri soggetti pubblici o di carattere privatistico, purché rappresentanti gli interessi della relativa Denominazione.

2. L'Associazione di cui al comma 1 deve:

a) essere costituita ai sensi di legge;

b) avere tra gli scopi sociali la registrazione a livello Comunitario della Denominazione per la quale viene presentata la domanda, o aver assunto in assemblea la delibera di presentare istanza per la registrazione della Denominazione interessata, qualora tale previsione non sia contenuta nello statuto o nell'atto costitutivo;

c) essere espressione dei produttori vitivinicoli della produzione interessata;

d) fermo restando lo scopo sociale, impegnarsi a non sciogliersi prima della registrazione della Denominazione interessata a livello Comunitario.

Art. 3

Pluralita' di richieste per un'unica denominazione

1. Nel caso in cui siano presentate piu' istanze per la stessa Denominazione la Regione provvede ad individuare il soggetto

maggiormente rappresentativo, sia in termini di produzione, sia di numero di imprese vitivinicole.

Art. 4

Documentazione da presentare

1. Il soggetto di cui all'art. 2 presenta la domanda di protezione della Denominazione, contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 118 quater, par. 1, del Reg. (CE) n. 1234/2007, al Ministero - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione Generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio SAQ IX, per il tramite della Regione.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e, ove presente, statuto;
- b) delibera assembleare dalla quale risulti la volontà dei produttori di presentare istanza per la protezione della Denominazione, qualora tale previsione non sia contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto;
- c) elenco sottoscritto da un numero di viticoltori che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, rappresentino:
 - in caso di vini DOP, qualora si intenda riconoscere una DOP autonoma a partire da una specifica tipologia o area geografica delimitata nell'ambito della DOP di provenienza, almeno il cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo e almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo, oggetto di rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio;
 - in caso di vini DOP, almeno il trentacinque per cento dei viticoltori interessati ed almeno il trentacinque per cento della superficie totale dei vigneti, oggetto di rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio. Per il riconoscimento a DOP autonome, a partire dalle zone espressamente delimitate e dalle sottozone di preesistenti DOP, le predette percentuali sono elevate al cinquantuno per cento;
 - in caso di vini IGP, almeno il venti per cento dei viticoltori interessati e il venti per cento della superficie totale dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;
 - in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento, almeno il sessantasei per cento della superficie totale dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;
- d) in caso di Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, l'elenco sottoscritto può essere sostituito dal verbale dell'assemblea degli associati che comprovi, relativamente agli associati favorevoli alla presentazione della domanda presenti in assemblea, l'assolvimento del requisito di rappresentatività di cui alla lettera c);
- e) disciplinare di produzione, da compilare in conformità allo schema di cui all'articolo 14, comma 2;
- f) progetto di documento unico riepilogativo di cui all'art. 118 quater, par. 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1234/2007, redatto in conformità al modello di cui all'Allegato II del reg. (CE) n. 607/2009;
- g) relazione tecnica, dalla quale si evinca in maniera chiara il legame con il territorio, inteso, in caso di DOP, come stretto rapporto tra la zona geografica e la qualità e le caratteristiche del prodotto o, in caso di IGP, come relazione esistente tra la zona geografica e la qualità, la notorietà o altra caratteristica specifica del prodotto. La relazione tecnica, redatta da esperti competenti in materia, deve comprovare gli elementi previsti dal

disciplinare, con particolare riguardo a:

- le caratteristiche ambientali della zona in questione, il clima, l'origine geologica e la composizione dei terreni, la giacitura, l'esposizione e l'altitudine;

- le caratteristiche agronomiche di coltivazione della vite sul territorio delimitato ed in particolare: i vitigni, la densità di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura ed irrigazione;

- le rese per ettaro espresse in quantità di uve e di vino finito, pronto per l'immissione al consumo, tenendo conto delle rese ottenute nei cinque anni precedenti;

- il titolo alcolometrico volumico minimo naturale per ciascuna tipologia;

- le tecniche e le modalità di elaborazione specifiche e le eventuali restrizioni delle pratiche enologiche autorizzate dalle vigenti norme comunitarie;

- le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino, nonché il titolo alcolometrico volumico totale minimo, richiesti per il consumo;

- in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento, i motivi che sono alla base di tale restrizione, con particolare riguardo alla salvaguardia del livello qualitativo della denominazione, alla garanzia dell'origine ed all'espletamento dei controlli;

- per le DOCG, il particolare pregio, in relazione alle caratteristiche intrinseche, rispetto alla media di quelle della DOC di provenienza.

h) relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici e/o documenti commerciali, atta a comprovare l'uso tradizionale, nel commercio o nel linguaggio comune, della DOP. Per i vini IGP la relazione deve comprovare la tradizionale vocazione vitivinicola della zona di produzione interessata. Per le DOCG tale documentazione deve comprovare la rinomanza acquisita dal prodotto a livello nazionale ed internazionale.

i) relazione socio-economica contenente almeno le seguenti informazioni:

- livello della produzione attuale, suddiviso per le tipologie previste nella proposta di disciplinare, e relativa struttura produttiva;

- potenzialità produttiva del territorio e di commercializzazione del prodotto;

- l) cartografia in scala adeguata a consentire l'individuazione precisa della zona di produzione e dei suoi confini;

m) ricevuta del versamento della tassa destinata a coprire le spese a norma dell'art. 118 unvicies del reg. (CE) n. 1234/2007. L'importo e le modalità di versamento della predetta tassa sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. La documentazione di cui al comma 2, lettere e), f), g), h), i), deve essere presentata anche in formato elettronico. La documentazione di cui al comma 2, lettera l), può essere presentata in formato elettronico, anche come quadro d'insieme.

4. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata in regola con le norme sul bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante disciplina dell'imposta di bollo e successive modifiche e firmata dal legale rappresentante dell'Associazione richiedente. La stessa domanda è presentata conformemente alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa, e successive modifiche.

Art. 5

Disciplinare di produzione

1. Il disciplinare di produzione, deve contenere:
 - a) tutti gli elementi di cui all'art. 118 quater, par. 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007;
 - b) gli eventuali elementi idonei all'identificazione della Denominazione per la quale si chiede la protezione, anche mediante la definizione di un segno identificativo o logo, costituito da un segno grafico e/o da una dicitura, dei quali devono essere fornite le dimensioni, il tipo di carattere e gli indici colorimetrici; per ogni utilizzazione devono essere comunque rispettate le proporzioni rispetto al segno identificativo o logo approvato.
2. Il segno o logo di cui al comma 1, lett. b) deve possedere i requisiti della originalita', della capacita' distintiva e della conformita' ai principi della legislazione vigente riguardanti l'ordine pubblico ed il buon costume.
3. L'utilizzazione di un marchio gia' registrato puo' essere consentito, se ritenuto idoneo, a condizione dell'esplicita rinuncia a titolo gratuito del suo titolare, a far data dal riconoscimento della Denominazione interessata.

Art. 6

Esame domanda da parte della regione

1. Entro 90 giorni dalla ricezione della domanda, la Regione, previo pubblicazione dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda sul B.U.R., effettuate le opportune consultazioni sul territorio, accerta e valuta:
 - a) la legittimazione del soggetto richiedente ed i relativi requisiti di rappresentativita', con particolare riguardo, per i casi di cui all'articolo 4, lett. d), alla documentazione comprovante l'esercizio delle deleghe;
 - b) la completezza della documentazione come individuata all'articolo 4, comma 2, e la sua rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal reg. (CE) n. 1234/2007;
 - c) la rispondenza del disciplinare alle norme del reg. (CE) n. 1234/2007, delle relative norme comunitarie applicative e delle vigenti norme nazionali.
2. Le eventuali osservazioni sono comunicate al soggetto richiedente. Il soggetto richiedente fornisce alla Regione adeguati elementi di risposta entro 90 giorni. La mancata risposta, ovvero la mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi, comporta il parere negativo sulla domanda da parte della Regione.
3. Terminata l'istruttoria di cui ai comma 1 e 2, la Regione trasmette al Ministero la documentazione di cui all'articolo 4, corredata dal proprio parere e dall'estratto del B.U.R. contenente l'avviso di cui al comma 1.

Art. 7

Esame domanda da parte del Ministero e del Comitato

1. Entro 45 giorni dalla presa in carico della documentazione di cui all'articolo 6, comma 3, il Ministero, anche avvalendosi del Comitato, verifica la completezza e la rispondenza della stessa documentazione alle disposizioni del reg. (CE) n. 1234/2007, delle relative norme comunitarie applicative e delle vigenti norme nazionali.
2. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 1, il

Ministero d'intesa con la Regione ed il soggetto richiedente, convoca entro 60 giorni, la riunione di pubblico accertamento, concordando in particolare la data, l'ora, il luogo e la sede. Il Ministero invita altresì la Regione e il soggetto richiedente a darne comunicazione agli enti territoriali, alle organizzazioni professionali e di categoria ed ai produttori ed agli operatori economici interessati. Gli stessi soggetti devono assicurare - con evidenze oggettive, fornite preliminarmente all'inizio della riunione di pubblico accertamento - la massima divulgazione dell'evento anche mediante la diramazione di avvisi, l'affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti. Le modalità e l'ampiezza della divulgazione devono essere coerenti con l'areale interessato dalla produzione.

3. Scopo della riunione di pubblico accertamento è quello di permettere al Ministero, in quanto soggetto responsabile della dichiarazione di cui all'art. 118 septies, paragrafo 5, lettera b) del reg. (CE) n. 1234/2007, di verificare la rispondenza della disciplina proposta agli usi leali e costanti previsti dal regolamento in questione.

4. Alla riunione di cui al comma 2, aperta a tutti i soggetti interessati, dei quali deve essere registrata la presenza e per i quali deve essere disponibile copia del disciplinare oggetto della discussione, partecipano, almeno un rappresentante del Comitato e almeno un funzionario del Ministero ed un funzionario della Regione, con il compito di accertare la regolare convocazione, di coordinare i lavori, di acquisire eventuali osservazioni e di verbalizzare la riunione.

5. Successivamente alla riunione di pubblico accertamento, il Ministero sottopone la domanda al Comitato nella prima riunione plenaria utile, il quale esprime il proprio parere e formula la proposta di disciplinare aggiornata.

6. Qualora, in caso di esito negativo della verifica di cui al comma 1, nonché nel merito di taluni aspetti connessi al procedimento di cui al presente articolo, si renda necessaria una valutazione congiunta con la Regione, il Ministero, anche su richiesta della stessa Regione, convoca una Conferenza dei servizi, alla quale può assistere il soggetto richiedente. In caso di esito negativo della Conferenza, il procedimento è da ritenersi concluso e contro il relativo provvedimento è ammesso il ricorso in sede giurisdizionale.

Art. 8

Pubblicazione proposta di disciplinare e valutazione relative istanze

1. Il Ministero provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della proposta di disciplinare di produzione, affinché tutti i soggetti interessati possano prenderne visione e presentare le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate e documentate, al Ministero stesso entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

2. Qualora siano pervenute osservazioni, il Ministero chiede al soggetto richiedente di predisporre le relative controdeduzioni. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni il Ministero convoca una Conferenza dei servizi con il Presidente del Comitato o suo delegato, con la competente Regione, il soggetto richiedente e il soggetto che ha presentato le osservazioni. Al termine della riunione il Ministero, d'intesa col Presidente del Comitato e con la Regione, decide in merito all'accoglimento o meno delle osservazioni, dandone comunicazione al soggetto richiedente ed al soggetto che ha presentato le osservazioni. In caso di esito negativo, il procedimento è da ritenersi concluso e contro il relativo provvedimento è ammesso il ricorso in sede giurisdizionale.

3. In caso di accoglimento delle osservazioni, il Ministero apporta le opportune modifiche alla proposta di disciplinare di cui al comma 1 e, sulla base del progetto del documento unico inviato dal soggetto richiedente, predispone il documento unico di cui all'art. 118 quater, par. 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1234/2007 ed invia i citati documenti aggiornati al soggetto richiedente, che li restituisce per accettazione debitamente firmati al Ministero.

Art. 9

Trasmissione della domanda di protezione alla UE e relativi adempimenti del Ministero

1. Terminata la procedura di cui all'articolo 8, il Ministero:
 - a) provvede a pubblicare il documento unico e il disciplinare di produzione sul sito Internet del Ministero stesso;
 - b) trasmette alla Commissione Europea la domanda di protezione unitamente alla documentazione di cui all'articolo 118 septies, par. 5, lett. b) del Reg. (CE) n. 1234/2007.
2. Nel corso della procedura a livello comunitario di cui agli articoli 118 octies, 118 nonies e 118 decies del Reg. (CE) n. 1234/2007, nel caso in cui siano proposte osservazioni in merito alla domanda di protezione, il Ministero invia le relative comunicazioni al soggetto richiedente ed alla Regione.
3. Terminata con esito positivo la procedura comunitaria, a seguito dell'avvenuta pubblicazione sulla G.U. dell'Unione europea della decisione della Commissione di conferimento della protezione alla denominazione e della relativa iscrizione della denominazione nel registro di cui all'articolo 118 quindecies del Reg. (CE) n. 1234/2007, il Ministero provvede a pubblicare sul sito Internet del Ministero stesso e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione così come approvato dalla Commissione U.E.

Art. 10

Domande di modifica del disciplinare - Art. 118 octodecies del Reg. CE n. 1234/2007

1. Per la procedura nazionale relativa all'esame delle domande di modifica del disciplinare, che comportano una o più modifiche del documento unico di cui all'articolo 118 quater, par. 1, lett. d) del Reg. (CE) n. 1234/2007, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni previste dal presente decreto per l'esame delle domande di protezione, fatte salve le opportune differenziazioni di cui ai seguenti comma. Tale procedura si applica anche nel caso di richiesta di passaggio alla DOCG di un'intera DOC, risultando tale fattispecie analoga alla richiesta di modifica di un disciplinare DOP, fatto salvo il rispetto delle disposizioni previste all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
2. Alla domanda di modifica deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) un documento sinottico contenente le proposte di modifica relative all'articolato del disciplinare;
 - b) progetto di documento riepilogativo delle modifiche proposte, redatto in conformità al modello di cui all'Allegato IV del reg. (CE) n. 607/2009.
3. La documentazione di cui all'art. 4, comma 2, deve essere rapportata alle modifiche proposte. Pertanto, relativamente alle condizioni del disciplinare non mutate, il soggetto richiedente non è tenuto a produrre la documentazione già presentata per la domanda di protezione.
4. Qualora la modifica del disciplinare riguardi:

a) la delimitazione della zona produzione delle uve, la domanda deve essere avallata da almeno il cinquantuno per cento dei viticoltori, che rappresentino almeno il sessantasei per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo per la relativa denominazione, oggetto di rivendicazione nell'ultimo biennio, e le relazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lett. g), h), i) devono essere atte a comprovare che nelle aree da includere si verificano le medesime condizioni della originaria zona di produzione;

b) la delimitazione della zona di imbottigliamento, per le Denominazioni per le quali e' consentito l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione o di vinificazione delle uve, in aggiunta alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), la domanda deve essere avallata da un numero di produttori che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della produzione imbottigliata nell'ultimo biennio.

5. La riunione di pubblico accertamento e' prevista soltanto per le modifiche di cui al comma 4 e nei casi in cui il Ministero, lo reputi opportuno, al fine di accertare la rispondenza delle modifiche proposte ai requisiti di cui all'articolo 7, comma 6.

6. Per l'esame delle domande di modifica del disciplinare che non comportano variazioni al documento unico di cui all'articolo 118 quater, par. 1, lett. d) del Reg. (CE) n. 1234/2007, conformemente al disposto di cui all'articolo 118 octodecies, par. 3, lett. a), il Ministero applica una procedura semplificata che comporta in ogni caso:

a) la presentazione della domanda con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 4, fatto salvo che la documentazione di cui all'art. 4, comma 2, deve essere rapportata alle modifiche proposte;

b) il rispetto della procedura di cui all'articolo 6.

Art. 11

Cancellazione della protezione di una DO o IG - Art. 118 novodecies del Reg. CE n. 1234/2007 - Conversione da una DOP ad una IGP - Art. 28 par. 1 del Reg. CE n. 607/2009

1. Per la procedura nazionale relativa all'esame delle domande di cui trattasi si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste dal presente decreto per l'esame delle domande di protezione, fatte salve le opportune differenziazioni di cui ai seguenti comma.

2. Per la cancellazione la domanda deve essere adeguatamente motivata, conformemente all'art. 118 novodecies del Reg. CE n. 1234/2007, e la documentazione da allegare deve essere atta a dimostrare le motivazioni della richiesta medesima, con particolare riguardo agli elementi di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 61/2010 e all'allegato V del Reg. CE n. 607/2009.

3. Per la conversione la domanda deve essere adeguatamente motivata, conformemente all'art. 28 del Reg. CE n. 607/2009, e la documentazione da allegare deve essere atta a dimostrare le motivazioni della richiesta medesima, con particolare riguardo agli elementi di cui all'allegato VI del Reg. CE n. 607/2009.

4. Le competenti Amministrazioni seguiranno un iter procedurale adeguato all'esame delle domande di cui trattasi, fatte salve l'adeguata pubblicazione delle stesse domande ed il rispetto dei tempi procedurali, con particolare riguardo alla presentazione ed alla definizione delle eventuali opposizioni.

Art. 12

Trasmissione alla U.E. delle domande di modifica del disciplinare, delle domande di cancellazione della protezione di una DO o IG, delle domande di conversione da una DOP ad una IGP e relativi

adempimenti del Ministero

1. Terminata la procedura nazionale per l'esame delle domande di cui trattasi, di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni previste dall'articolo 9 del presente decreto, per quanto concerne gli adempimenti del Ministero connessi alla procedura comunitaria ed alla pubblicazione dei relativi documenti.

Art. 13

Disposizioni nazionali transitorie di etichettatura - Art. 72 del Reg. CE n. 607/2009

1. A decorrere dalla data di presentazione alla Commissione Europea della domanda di protezione di cui all'art. 9, comma 1, nonché della domanda di modifica del disciplinare di cui all'art. 10, comma 1, e della domanda di conversione di cui all'art. 11, i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del reg. (CE) n. 607/2009, a condizione che il soggetto richiedente sia preventivamente autorizzato dal Ministero, d'intesa con la Regione. A tal fine lo stesso soggetto richiedente presenta apposita domanda al Ministero ed alla Regione corredata dalla seguente documentazione:

a) decreto ministeriale di approvazione del relativo piano dei controlli, presentato dall'autorità o dall'organismo di cui all'art. 118 septdecies del Reg. (CE) n. 1234/2007 al competente Ufficio del Ministero - Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;

b) dichiarazione con la quale si esonera espressamente il Ministero e la Regione da qualunque responsabilità presente e futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di protezione della denominazione o della domanda di modifica del disciplinare da parte della Commissione UE.

2. Sul sito internet del Ministero è pubblicato l'elenco delle autorizzazioni transitorie di cui trattasi.

Art. 14

Disposizioni particolari e transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve le loro competenze ed in conformità ai loro statuti e alle relative norme di attuazione.

2. Con provvedimento del Ministero, d'intesa con le Regioni, previo parere del Comitato, sarà approvato lo schema di disciplinare di produzione di cui all'articolo 4, comma 2, lett. e). Fino all'entrata in vigore del predetto provvedimento, lo schema di disciplinare di produzione deve essere redatto conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 5.

3. A titolo di coordinamento con la normativa comunitaria si riporta in allegato la modulistica procedurale di cui agli Allegati II, IV, V e VI del reg. (CE) n. 607/2009 richiamati nel presente decreto.

4. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 73, par. 2, del reg. (CE) n. 607/2009 ed alle disposizioni di cui all'art. 7, par. 2, ed all'art. 31, par. 1 e 2, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per l'esame e la definizione delle domande di riconoscimento e di modifica dei disciplinari di produzione dei vini DO e IG presentate al Ministero entro il 1° agosto 2009 si applica la procedura prevista dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, che

dovra' concludersi, in caso di esito positivo dell'esame delle predette istanze, con l'invio alla Commissione U.E., entro il 31 dicembre 2011, dei relativi provvedimenti e documenti.

5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto 6 agosto 2009 richiamato in premessa. Il presente decreto sara' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2010

Il Ministro:
Galan

(Si omette l'allegato)

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta Ufficiale italiana - Consultazione gratuita on-line.

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.